

L.R. n. 20 del 10 luglio 2008.

Riordino istituzionale delle Comunità Montane ai sensi dell'art. 2 commi 17 e 18 della legge 244/2007. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 1999, n. 4.

Art. 1

Principi generali.

1. In attuazione dell'art. 44, comma 2, della Costituzione e dell'articolo 2, commi 17 e 18 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la presente legge promuove il riordino istituzionale delle Comunità Montane, enti locali strategici per promuovere le politiche a favore della montagna calabrese.

2. Nell'ordinamento regionale sono accolti i principi concernenti, direttamente o indirettamente, le Comunità Montane contenuti nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4.

1. L'art. 1 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 1

Natura.

1. Le Comunità Montane sono Enti locali sovracomunali costituiti fra Comuni montani e parzialmente montani, appartenenti di norma alla stessa Provincia, per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite o delegate.

2. Le Comunità Montane costituiscono il livello ottimale per l'esercizio associato delle funzioni da parte dei Comuni montani e parzialmente montani, in relazione alla peculiarità del territorio, alle esigenze della popolazione ed alla funzionalità dei servizi. Esse promuovono, programmano ed attuano le politiche a favore delle popolazioni dei territori montani e parzialmente montani ricompresi nell'ambito territoriale di competenza.».

Art. 3

Modifiche all'art. 2 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4.

1. All'art. 2, comma 4, della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4 le parole "dopo l'espletamento del controllo da parte del competente Organo regionale lo Statuto è pubblicato" sono soppresse e sostituite dalle seguenti: "dopo la deliberazione di cui al comma 3 lo Statuto è trasmesso alla Regione per la pubblicazione".
 2. All'art. 2, comma 5, della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4 la parola "otto" è soppressa e sostituita dalla seguente "quattro".
-

Art. 4

Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4.

1. L'art. 5 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 5

Esercizio associato di funzioni e di servizi comunali.

1. La legge regionale 24 novembre 2006, n. 15 recante "Riordino territoriale ed incentivazione delle forme associative dei Comuni" disciplina le modalità per la gestione associata di funzioni e servizi che

i Comuni appartenenti ad una Comunità Montana, intendono esercitare in base a criteri di buon andamento, economicità ed efficienza della gestione.».

Art. 5

Modifiche all'art. 6 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4.

1. L'art. 6 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4, è così sostituito:

«1. La Regione definisce gli ambiti territoriali delle Comunità Montane sulla base degli indicatori fisico-geografici, demografici e socio economici previsti nel comma 18 dell'art. 2 della Legge 24 Dicembre 2007 n. 244, di cui al presente articolo.

2. Per la costituzione di una Comunità Montana occorrono di norma almeno sei Comuni. Sono associati in una Comunità Montana, in primo luogo, i Comuni il cui territorio non sia inferiore per almeno il 55% della loro superficie al di sopra di 500 metri di altitudine sul livello del mare. Sono altresì associati in una Comunità Montana i Comuni che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

a) ubicazione della sede Municipale al di sopra di 300 metri di altitudine sul livello del mare;

b) territorio non inferiore per almeno il 33% della loro superficie al di sopra di 400 metri di altitudine sul livello del mare.

3. Sono inclusi nella delimitazione delle aree delle Comunità Montane i Comuni appartenenti alle minoranze storiche linguistiche così come individuati nella legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche", ed in applicazione di quanto contenuto nell'art. 13 della medesima legge ed agli artt. 21, 23 e 24 della legge regionale 30 ottobre 2003, n. 15, recante "Norme per la tutela e la valorizzazione della lingua e del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche e storiche di Calabria", che presentino i seguenti requisiti:

a) ubicazione della sede del Municipio in quota non inferiore a 500 mt s.l.m. ed almeno il 45% del territorio comunale a quota superiore a 300 mt s.l.m.;

b) ovvero, siano già appartenenti alle Comunità Montane.

4. Non possono essere associati in una Comunità Montana i Comuni Capoluogo di Provincia.

5. I Comuni che presentano i requisiti di cui alla presente legge, debbono essere associati ad una Comunità Montana contigua territorialmente, previa delibera consiliare comunale. La Comunità Montana interessata è tenuta, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta, a trasmettere l'istanza di adesione al competente Dipartimento regionale per la verifica del possesso dei requisiti di legge. Il Dipartimento è tenuto a rendere il predetto parere entro trenta giorni dalla data di ricevimento dalla richiesta; decorso tale termine il parere si intende acquisito. Successivamente il Consiglio della Comunità Montana è tenuto a deliberare l'adesione del Comune richiedente.

6. Le leggi regionali che istituiscono nuovi Comuni o modificano le circoscrizioni territoriali di quelli esistenti, nel caso che tali provvedimenti incidano sulla determinazione degli ambiti territoriali delle Comunità Montane, debbono disporre anche in merito a tali ambiti.».

2. I Comuni facenti parte di Comunità Montane non possono associarsi ad Unioni di Comuni.

Art. 6

Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4.

1. La rubrica dell'articolo dell'art. 7 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4, è sostituita dalla seguente: "Individuazione delle Comunità Montane".

2. L'art. 7 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 7

Individuazione delle Comunità Montane.

1. La Regione individua nel numero di 20 (venti) il numero delle Comunità Montane che si possono costituire nella regione Calabria, tenendo conto della seguente articolazione massima per provincia, sulla base dei Comuni eleggibili aventi i requisiti previsti dall'art. 6 della presente legge:

- a) Provincia di Cosenza nr. 8 (otto) Comunità Montane;
- b) Provincia di Catanzaro nr. 3 (tre) Comunità Montane;
- c) Provincia di Crotona nr. 1 (uno) Comunità Montane;
- d) Provincia di Vibo Valentia nr. 2 (due) Comunità Montane;
- e) Provincia di Reggio Calabria nr. 6 (sei) Comunità Montane.

2. Gli ambiti territoriali delle Comunità Montane sono costituiti dal territorio dei Comuni ricompresi nelle zone omogenee di cui all'Allegato A della presente legge.

3. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale emana i singoli decreti di costituzione delle Comunità Montane.».

Art. 7

Sostituzione dell'art. 8 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4.

1. L'art. 8 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 8

Controllo sulle Comunità Montane.

1. Nell'ambito della loro autonomia statutaria, organizzativa e regolamentare le Comunità Montane, si dotano di strumenti adeguati a garantire la legittimità e l'economicità dell'azione amministrativa e contabile nonché per valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione di piani e programmi in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.».

Art. 8

Sostituzione dell'art. 10 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4.

1. L'art. 10 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 10

Composizione del Consiglio.

1. Il Consiglio della Comunità Montana è formato da consiglieri comunali eletti nei Consigli dei Comuni da cui essa è costituita.

2. Il numero dei rappresentanti di ogni Comune nel Consiglio della Comunità Montana, è così determinato:

a) n. 3 (tre) componenti per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti due terzi dei quali espressi dalla maggioranza ed un terzo dalla minoranza, eletti dai Consigli comunali con voto ad uno e con separate votazioni, l'una per la maggioranza e l'altra per la minoranza. La minoranza è quella espressa dalle risultanze della consultazione elettorale amministrativa.

b) n. 1 (uno) componenti per gli altri Comuni.

3. Lo Statuto disciplina altresì il funzionamento del Consiglio con particolare riguardo alle modalità di convocazione, al numero legale, al

procedimento di discussione e di deliberazione. Stabilisce le modalità di sostituzione degli eletti che non accettino la nomina e dei membri del Consiglio che, per qualsiasi causa, cessino dalla carica. Lo Statuto può stabilire l'articolazione del Consiglio in Commissioni e gruppi.».

Art. 9

Sostituzione dell'art. 12 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4.

1. L'art. 12 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 12

Composizione della Giunta.

1. La Giunta è costituita dal Presidente e da un numero di Assessori stabilito dallo Statuto, in numero di due per le Comunità Montane con popolazione totale fino a 40.000 abitanti e non superiore a quattro per le Comunità Montane con popolazione superiore a 40.000 abitanti.

2. Le funzioni di Vice Presidente sono attribuite dal Presidente a uno degli Assessori.».

Art. 10

Modifiche all'art. 19 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4.

1. All'art. 19, comma 1, della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4 dopo la parola "accettate" sono aggiunte le seguenti parole "e comunque diventano efficaci decorsi venti giorni dalla data di acquisizione al protocollo della Comunità Montana".

Art. 11

Sostituzione dell'art. 21 legge regionale 19 marzo 1999, n. 4.

1. L'art. 21 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 21

Rimozione e sospensione di amministratori di Comunità Montane.

1. Al Presidente ed agli Amministratori delle Comunità Montana in caso di rimozione o sospensione dalla carica si applicano le norme stabilite dall'art. 142 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.».

Art. 12

Sostituzione dell'art. 22 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4.

1. L'art. 22 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 22

Indennità.

1. Al Presidente e agli Assessori delle Comunità Montane spetta l'indennità nella misura prevista dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 art. 2, comma 25, ridotta di un ulteriore 20% e decurtata da quella eventualmente già percepita nella qualità di Sindaco o Assessore del Comune.

2. Ai Consiglieri, per la partecipazione alle sedute del Consiglio, spetta il solo gettone di presenza nella misura prevista dalla vigente normativa.».

Art. 13

Sezione del Piano pluriennale di sviluppo socio economico - Piano delle funzioni e dei servizi dei Comuni membri da gestire in forma associata.

1. Dopo l'art. 24 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4 è inserito il seguente articolo 24-bis:

«Art. 24-bis

Sezione del Piano pluriennale di sviluppo socio economico-Piano delle funzioni e dei servizi dei Comuni membri da gestire in forma associata.

1. Una speciale sezione riguardante le funzioni e i servizi del piano pluriennale di sviluppo socio-economico assume la denominazione di piano delle funzioni e dei servizi dei Comuni membri da gestire in forma associata.

2. Ai fini della definizione di tale specifico piano la Comunità Montana effettua una ricognizione delle funzioni e dei servizi dei Comuni membri facendo normalmente riferimento alla classificazione dei bilanci comunali, per valutare l'idoneità delle forme di gestione da adottare con riguardo all'ambito territoriale e ad esigenze funzionali ed economiche. A seguito delle risultanze derivanti dalla ricognizione e dalla verifica, la Comunità Montana promuove, di concerto coi Comuni membri, le iniziative necessarie volte alla scelta delle forme più idonee per la gestione associata delle funzioni e servizi comunali dando la priorità ai servizi di supporto.

3. Il piano contiene l'assetto, la dimensione e le caratteristiche delle funzioni e dei servizi, la forma di gestione prescelta previa valutazione comparativa, le dotazioni patrimoniali e di personale, il piano finanziario degli interventi e quello di gestione, lo schema di convenzione da stipulare con i Comuni membri contenente la durata, le forme di consultazione, i rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie.»

Art. 14

Modifiche all'art. 61 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4.

1. Il comma 1 dell'art. 61 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4 è
soppresso.

2. Il comma 2 dell'art. 61 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4 è
sostituito dal seguente:

"1. Le Comunità Montane costituite ai sensi della presente Legge
subentrano nei rapporti attivi e passivi alle Comunità Montane
preesistenti, assorbendone le risorse umane, finanziarie e strumentali,
facendone salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla
data 1/1/2008, così come prescritto dall'articolo 2, comma 22,
della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

2. Qualora in esecuzione del comma precedente le risorse umane
assorbite dalle nuove Comunità Montane dovessero risultare in esubero
rispetto alle effettive esigenze gestionali dell'Ente, le Comunità Montane
valuteranno prioritariamente l'opportunità di utilizzare il personale
eventualmente in esubero nella gestione associata di servizi comunali.

3. Qualora in applicazione della presente legge derivi la soppressione
o l'accorpamento di una o più Comunità Montane la Regione nomina un
Commissario con l'incarico di provvedere alla gestione ordinaria degli
Enti fino alla nuova costituzione del Consiglio per come stabilito all'art.
15 della presente Legge. Lo stesso Commissario avrà l'incarico di
provvedere, entro il medesimo termine, alla redazione di un piano di
ricognizione delle risorse umane, strumentali e finanziarie nonché per
individuare l'insieme dei rapporti giuridici attivi e passivi in atto da
trasferire.

4. Il Presidente della Giunta Regionale nomina tra i funzionari
regionali e della Pubblica Amministrazione, su proposta dell'Assessore
regionale al ramo, i commissari previsti dal presente articolo.

5. Entro 30 giorni successivi al termine di cui sopra, la Giunta
Regionale approva il piano di ricognizione redatto dal Commissario e
definisce gli aspetti successivi con particolare riguardo ai rapporti

patrimoniali, organizzativi, amministrativi, finanziari e del personale tra gli Enti medesimi.

6. Qualora i nuovi ambiti territoriali interessano Comuni compresi in Comunità Montane costituite ai sensi della presente legge e si determinino, come conseguenza, variazioni territoriali, la gestione ordinaria della Comunità Montana è assicurata dagli Organi in carica fino alla nuova costituzione del Consiglio per come stabilito all'art. 15 della presente legge".

Art. 15

Norme finali e transitorie.

1. In sede di prima applicazione della presente legge il Consiglio delle Comunità Montane è composto con le modalità di cui all'art. 10 e nei termini fissati dall'art. 18, comma 5, della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4 come modificata dalla presente legge.
2. Le Comunità Montane adeguano il proprio Statuto alle disposizioni della presente legge entro tre mesi dalla data di entrata in vigore. Decorso tale termine e fino al momento dell'entrata in vigore delle modifiche di adeguamento dello Statuto, le norme in contrasto con la presente legge sono da considerarsi prive di ogni effetto.
3. I Comuni non in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, il cui territorio sia contiguo a quello di una Comunità montana, previa deliberazione consiliare e relativo recepimento da parte del consiglio della Comunità Montana, possono affidare la gestione della superficie territoriale ubicata al di sopra di 400 mt s.l.m. al medesimo ente per l'esercizio delle attività di competenza.
4. Quanto previsto dal precedente comma non comporta la rappresentanza del Comune nel consiglio della Comunità Montana.
5. I Comuni già associati in una comunità Montana ed esclusi a seguito della determinazione dei nuovi ambiti territoriali delle Comunità Montane possono associarsi in unione dei Comuni entro e non oltre il 31/12/2008. Le risorse umane e strumentali in capo alle Comunità

Montane di appartenenza vengono trasferite alle costituenti unioni dei Comuni.

6. Le sedi definitive delle Comunità Montane istituite in applicazione della presente legge saranno individuate dai rispettivi consigli fatta eccezione per le preesistenti sedi ubicate in Comuni ricadenti negli ambiti territoriali di all'allegato A) se di proprietà delle stesse Comunità Montane, le quali diventano sedi definitive. I consigli delle Comunità Montane possono stabilire una sede diversa da quella di cui al precedente comma previa cessione della proprietà della medesima sede.

7. I fondi ricavati dalla precedente cessione dovranno essere utilizzati in via prioritaria per l'acquisto di una nuova sede maggiormente baricentrica rispetto al territorio della Comunità Montana. È escluso l'ulteriore impiego di fondi rispetto a quelli ricavati dalla cessione della sede.

Art. 16

Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Allegato A

(art. 7)

L.R. n. 20 del 10 luglio 2008.

**Riordino istituzionale delle Comunità Montane ai sensi
dell'art. 2 commi 17 e 18 della legge 244/2007.
Modifiche alla legge regionale 19 marzo 1999, n. 4.**

Zone omogenee

PROVINCIA DI CATANZARO													
FOSSA DEL LUPO/VERSANTE IONICO													
Nr.	COMUNE	PROV	CM	Distanza		SuperficieTotaleComune	PercentualeSupMagg300	PercentualeSupMagg400	PercentualeSupMagg500	PopTotale	PopMaschi	PopFemmine	Consiglieri
				(km)	QUOTA								
1	AMARONI	CZ	FOSSA DEL LUPO	33	378	9,79	70,95	52,18	35,26	2.007	994	1013	1
2	CENADI	CZ	FOSSA DEL LUPO	44	539	11,80	100,00	97,05	89,19	649	320	329	1
3	CENTRACHE	CZ	FOSSA DEL LUPO	39	458	7,88	100,00	99,99	75,28	494	230	264	1
4	CHIARAVALLE CENTRALE (sede provvisoria)	CZ	FOSSA DEL LUPO	47	545	23,60	100,00	93,09	63,57	7.120	3459	3661	3
5	GIRIFALCO	CZ	FOSSA DEL LUPO	29	456	42,67	92,65	58,31	44,38	6.452	3189	3263	3
6	JACURSO	CZ	FOSSA DEL LUPO	36	441	21,01	94,80	87,54	75,43	839	380	459	1
7	OLIVADI	CZ	FOSSA DEL LUPO	40	485	7,10	100,00	84,65	60,40	643	289	354	1
8	PALERMITI	CZ	FOSSA DEL LUPO	34	496	18,21	89,44	69,12	49,07	1.436	698	738	1
9	SAN VITO SULLO IONIO	CZ	FOSSA DEL LUPO	44	404	17,01	100,00	84,50	71,06	2.012	947	1065	1
10	TORRE DI RUGGIERO	CZ	FOSSA DEL LUPO	53	586	23,80	100,00	100,00	100,00	1.346	643	703	1
11	CORTALE	CZ	FOSSA DEL LUPO	32	410	29,73	68,73	49,01	38,08	2.436			1
12	VALLEFIORITA	CZ	FOSSA DEL LUPO	29	329	13,75	87,88	67,98	55,45	2.434	1207	1227	1
13	CARDINALE	CZ	VERSANTE IONICO	52	562	29,84	100,00	99,89	98,95	2.613	1237	1376	1
14	DAVOLI	CZ	VERSANTE IONICO	41	401	24,76	59,36	49,05	38,16	5.238	2594	2644	3
15	SAN SOSTENE	CZ	VERSANTE IONICO	43	470	32,20	79,31	72,47	65,65	1.134	531	603	1
										36.853			21
PRESILA CATANZARESE													
Nr.	COMUNE	PROV	CM	Distanza		SuperficieTotaleComune	PercentualeSupMagg300	PercentualeSupMagg400	PercentualeSupMagg500	PopTotale	PopMaschi	PopFemmine	Consiglieri
				(km)	QUOTA								
1	ALBI	CZ	PRESILA CATANZARESE	21	710	29,34	98,36	94,24	87,66	1.105	525	580	1
2	CERVA	CZ	PRESILA CATANZARESE	44	800	21,15	79,68	69,64	63,83	1.342	655	687	1
3	FOSSATO SERRALTA	CZ	PRESILA CATANZARESE	16	722	11,74	99,53	94,26	84,78	660	348	312	1
4	MAGISANO	CZ	PRESILA CATANZARESE	19	565	31,62	97,02	86,29	71,04	1.318	632	686	1
5	PENTONE	CZ	PRESILA CATANZARESE	13	648	12,26	94,12	84,89	72,48	2.197	1069	1128	1
6	PETRONA'	CZ	PRESILA CATANZARESE	39	889	45,32	85,94	83,57	81,04	3.010	1463	1547	1
7	SERSALE	CZ	PRESILA CATANZARESE	31	740	52,75	74,43	67,36	58,92	5.166	2535	2631	3
8	SORBO SAN BASILE	CZ	PRESILA CATANZARESE	21	620	58,70	100,00	100,00	99,87	932	446	486	1
9	TAVERNA (sede provvisoria)	CZ	PRESILA CATANZARESE	22	521	131,02	100,00	99,89	99,42	2.668	1310	1358	1
10	ZAGARISE	CZ	PRESILA CATANZARESE	27	581	48,83	69,30	55,00	48,77	1.889	934	955	1
11	SELLIA	CZ	PRESILA CATANZARESE	18	560	12,68	70,44	42,18	12,71	596	275	321	1
										20.883			13
TIRIOLO													
Nr.	COMUNE	PROV	CM	Distanza		SuperficieTotaleComune	PercentualeSupMagg300	PercentualeSupMagg400	PercentualeSupMagg500	PopTotale	PopMaschi	PopFemmine	Consiglieri
				(km)	QUOTA								
1	CARLOPOLI	CZ	TIRIOLO	37	924	16,26	100,00	100,00	100,00	1.787	885	902	1
2	CICALA	CZ	TIRIOLO	30	829	9,20	100,00	100,00	100,00	1.033	491	542	1
3	CONFLENTI	CZ	TIRIOLO	57	540	29,07	98,94	96,56	91,44	1.681	819	862	1
4	DECOLLATURA	CZ	TIRIOLO	43	765	50,36	100,00	100,00	100,00	3.489	1668	1821	1
5	FALERNA	CZ	TIRIOLO	56	550	23,92	59,27	51,33	38,50	3.602	1799	1803	1
6	GIMIGLIANO	CZ	TIRIOLO	14	600	33,22	99,05	95,02	84,96	3.612	1764	1848	1
7	MIGLIERINA	CZ	TIRIOLO	23	575	13,81	92,27	81,86	67,81	912	417	495	1
8	MOTTA SANTA LUCIA	CZ	TIRIOLO	58	590	26,06	89,67	76,04	66,90	848	415	433	1
9	PLATANIA	CZ	TIRIOLO	42	750	26,60	100,00	98,50	92,39	2.423	1182	1241	1
10	SAN PIETRO APOSTOLO	CZ	TIRIOLO	29	750	11,61	100,00	99,30	91,18	1.925	935	990	1
11	SERRASTRETTA	CZ	TIRIOLO	35	840	41,25	86,98	82,68	76,08	3.588	1724	1864	1
12	SOVERIA MANNELLI (sede provvisoria)	CZ	TIRIOLO	45	774	20,30	100,00	100,00	100,00	3.511	1725	1786	1
13	MARTIRANO	CZ	TIRIOLO	63	381	14,77	61,02	42,87	33,71	1036	493	543	1
14	MARTIRANO LOMBARDO	CZ	TIRIOLO	63	520	19,63	90,54	82,44	73,84	1402	686	716	1
15	TIRIOLO	CZ	TIRIOLO	17	690	28,98	68,49	49,58	29,14	4073	1961	2112	1
										34.922			15

PROVINCIA DI COSENZA													
GRECA/DESTRA CRATI													
Nr.	COMUNE	PROV	CM	Distanza (km)	QUOTA	SuperficieTotaleComune	PercentualeSupMagg300	PercentualeSupMagg400	PercentualeSupMagg500	PopTotale	PopMaschi	PopFemmine	Consiglieri
1	CAMPANA	CS	GRECA	83	812	103,57	93,10	84,64	73,26	2.843	1.353	1.290	1
2	LONGOBUCCO	CS	GRECA	83	784	210,19	99,00	97,11	94,37	4.351	2.128	2.223	1
3	PALUDI	CS	GRECA	90	430	41,32	85,71	52,45	40,48	1.929	877	852	1
4	PIETRAPAOLA	CS	GRECA	97	375	52,20	58,63	42,82	23,96	1.236	612	626	1
5	BOCCHIGLIERO	CS	GRECA	72	870	97,84	99,72	97,45	93,10	1.897	915	982	1
6	ACRI (sede provvisoria)	CS	DESTRA CRATI	42	720	198,78	99,33	97,48	93,85	21.891	10803	11088	3
7	VACCARIZZO ALBANESE	CS	DESTRA CRATI	73	448	8,46	68,17	50,21	19,84	1.326	644	682	1
8	SAN DEMETRIO CORONE	CS	DESTRA CRATI							3944	1928	2016	1
9	SANTA SOFIA D'EPSIRO	CS	DESTRA CRATI							3131	1552	1579	1
10	SAN COSMO A.	CS	DESTRA CRATI							702	349	353	1
11	SAN GIORGIO A.	CS	DESTRA CRATI							1709	814	895	1
12	LUZZI	CS	DESTRA CRATI	26	378	78,91	67,15	58,78	51,07	10.455	5229	5226	3
13	ROSE	CS	DESTRA CRATI	18	399	47,07	84,61	77,33	70,56	4.413	2204	2209	1
										59.629			17
ALTO IONIO													
Nr.	COMUNE	PROV	CM	Distanza (km)	QUOTA	SuperficieTotaleComune	PercentualeSupMagg300	PercentualeSupMagg400	PercentualeSupMagg500	PopTotale	PopMaschi	PopFemmine	Consiglieri
1	ALBIDONA	CS	ALTO IONIO	96	810	84,07	77,13	94,85	42,44	1.784	899	885	1
2	ALESSANDRIA DEL CARRETTO	CS	ALTO IONIO	115	1000	40,45	100,00	99,98	91,77	745	377	368	1
3	CASTROREGGIO	CS	ALTO IONIO	119	819	41,98	83,87	84,67	73,25	480	229	251	1
4	CERCHIARA DI CALABRIA	CS	ALTO IONIO	24	850	81,23	71,39	64,57	58,08	2.942	1.488	1.454	1
5	NOCARA	CS	ALTO IONIO	131	859	33,74	91,18	96,80	47,32	556	282	274	1
6	ORIOLO (sede provvisoria)	CS	ALTO IONIO	121	450	84,82	89,30	72,27	38,66	2.964	1.424	1.540	1
7	PLATACI	CS	ALTO IONIO	93	930	48,96	95,78	90,03	80,73	920	464	456	1
8	SAN LORENZO BELLIZZI	CS	ALTO IONIO	95	830	40,27	100,00	100,00	99,99	904	469	435	1
9	CANNA	CS	ALTO IONIO	133	417	20,18	72,32	32,58	9,38	669	405	464	1
										12.164			9
ALTO TIRRENO/APPENNINO PAOLANO													
Nr.	COMUNE	PROV	CM	Distanza (km)	QUOTA	SuperficieTotaleComune	PercentualeSupMagg300	PercentualeSupMagg400	PercentualeSupMagg500	PopTotale	PopMaschi	PopFemmine	Consiglieri
1	AIETA	CS	ALTO TIRRENO	113	524	47,93	96,46	84,85	85,58	892	449	443	1
2	BONIFATI	CS	APPENNINO PAOLANO	69	425	33,78	73,31	63,30	54,40	3.402	1815	1787	1
3	BUONVICINO	CS	ALTO TIRRENO	86	400	30,36	80,88	71,28	62,48	2.540	1.245	1.295	1
4	FUSCALDO	CS	APPENNINO PAOLANO	45	350	60,36	72,10	84,03	55,22	8.323	4077	4246	3
5	GRISOLIA	CS	ALTO TIRRENO	87	485	51,27	83,39	75,85	68,66	2.395	1.179	1.216	1
6	GUARDIA PIEMONTESE	CS	APPENNINO PAOLANO	52	515	21,40	78,83	68,03	62,67	1.525	755	770	1
7	MAIERA'	CS	ALTO TIRRENO	86	360	17,64	89,26	89,96	56,50	1.333	658	675	1
8	ORSOMARSO	CS	ALTO TIRRENO	118	120	89,71	74,48	67,21	58,43	1.498	746	752	1
9	SANTA DOMENICA TALAO	CS	ALTO TIRRENO	124	304	35,84	45,89	38,50	31,42	1.314	668	658	1
10	TORTORA	CS	ALTO TIRRENO	112	300	57,87	77,28	68,16	58,31	5.823	2863	2960	3
11	VERBICARO (sede provvisoria)	CS	ALTO TIRRENO	97	428	32,39	90,40	78,40	65,20	3.507	1691	1816	1
										32.662			15
POLLINO													
Nr.	COMUNE	PROV	CM	Distanza (km)	QUOTA	SuperficieTotaleComune	PercentualeSupMagg300	PercentualeSupMagg400	PercentualeSupMagg500	PopTotale	PopMaschi	PopFemmine	Consiglieri
1	ACQUAFORMOSA	CS	POLLINO	72	758	22,52	99,14	88,80	71,64	1.295	614	681	1
2	CIVITA'	CS	POLLINO	78	450	27,38	86,36	73,44	62,78	1.125	552	573	1
3	FRASCINETO	CS	POLLINO	70	486	28,88	100,00	93,42	75,71	2.503	1.227	1.276	1
4	LAINO BORGO	CS	POLLINO	113	271	56,63	69,97	78,61	63,64	2.275	1.068	1.207	1
5	LAINO CASTELLO	CS	POLLINO	104	545	37,04	84,42	68,18	37,40	901	450	451	1
6	LUNGRO	CS	POLLINO	64	600	35,35	80,32	66,08	66,08	3.145	1.552	1.593	1
7	MORANO CALABRO	CS	POLLINO	82	894	115,32	100,00	100,00	98,73	4.966	2.481	2.505	1
8	MORMANNO	CS	POLLINO	97	840	78,25	99,09	98,59	97,74	3.729	1.811	1.918	1
9	SAN BASILE	CS	POLLINO	78	540	18,51	90,19	56,80	29,34	1.285	645	640	1
10	SARACENA	CS	POLLINO	69	608	108,24	82,32	70,97	68,30	4.309	2.133	2.176	1
11	CASTROVILLARI (sede provvisoria)	CS	POLLINO	71	362	128,51	68,01	50,75	37,65	22.389	10822	11567	3
										47.922			13
DELLE VALLI /MEDIA VALLE CRATI													
Nr.	COMUNE	PROV	CM	Distanza (km)	QUOTA	SuperficieTotaleComune	PercentualeSupMagg300	PercentualeSupMagg400	PercentualeSupMagg500	PopTotale	PopMaschi	PopFemmine	Consiglieri
1	FAGNANO CASTELLO	CS	DELLE VALLI	61	518	29,43	100,00	98,70	79,34	4.198	2.029	2.169	1
2	MALVITO (sede provvisoria)	CS	DELLE VALLI	60	449	37,93	64,77	47,19	37,78	2.078	1.068	1.010	1
3	MOTTAFOLLONE	CS	DELLE VALLI	62	384	31,33	64,88	45,32	40,92	1.518	748	770	1
4	SAN DONATO DI NINEA	CS	DELLE VALLI	67	720	81,73	96,91	87,74	78,11	1.778	857	921	1
5	SAN SOSTI	CS	DELLE VALLI	73	363	43,19	80,93	57,24	45,45	2.299	1.110	1.189	1
6	SANT'AGATA DI ESARO	CS	DELLE VALLI	74	461	47,25	92,82	92,53	78,54	2.223	1.096	1.127	1
7	SANTA CATERINA A.	CS	DELLE VALLI							1.383	674	709	1
8	CERZETO	CS	MEDIA VALLE CRATI	39	450	21,71	68,48	61,37	53,45	1.467	709	758	1
9	MONGRASSANO	CS	MEDIA VALLE CRATI	42	540	34,86	63,74	49,81	44,43	1.764	857	907	1
10	ROTA GRECA	CS	MEDIA VALLE CRATI	34	510	13,01	89,05	85,81	72,20	1.293	653	640	1
11	SAN MARTINO DI FINITA'	CS	MEDIA VALLE CRATI	38	550	23,70	66,08	42,13	26,93	1.294	624	670	1
12	CERVICATI	CS	MEDIA VALLE CRATI							1.018	498	520	1

													22.311	11
SILANA														
Nr.	COMUNE	PROV	CM	Distanza (km)	QUOTA	SuperficieTotaleComune	PercentualeSupMagg300	PercentualeSupMagg400	PercentualeSupMagg500	PopTotale	PopMaschi	PopFemmine	Consiglieri	
1	CELICO	CS	SILANA	12	750	88,81	100,00	100,00	99,78	3.185	1805	1580	1	
2	LAPPANO	CS	SILANA	12	650	12,10	92,84	81,88	70,08	1.000	492	508	1	
3	PEDACE	CS	SILANA	11	598	51,41	100,00	99,94	99,01	2.138	1058	1078	1	
4	PIETRAFITTA	CS	SILANA	12	700	9,15	100,00	98,49	84,21	1.479	748	733	1	
5	ROVITO	CS	SILANA	10	744	10,58	99,78	89,30	65,77	2.817	1378	1439	1	
6	SAN GIOVANNI IN FIORE	CS	SILANA	59	1049	279,75	100,00	99,91	99,44	18.568	9019	9547	3	
7	SAN PIETRO IN GUARANO	CS	SILANA	15	625	47,90	94,42	91,75	88,75	3.712	1828	1884	1	
8	SERRA PEDACE	CS	SILANA	18	726	58,73	100,00	100,00	100,00	1.045	512	533	1	
9	SPEZZANO DELLA SRLA (sede provvisoria)	CS	SILANA	13	800	79,53	100,00	100,00	100,00	4.851	2418	2433	1	
10	SPEZZANO PICCOLO	CS	SILANA	14	743	48,75	100,00	100,00	100,00	2.034	1002	1032	1	
11	CASOLE BRUZIO	CS	SILANA	11	647	3,90	100,00	96,90	88,48	2480	1238	1242	1	
12	CASTIGLIONE COSENTINO	CS	SILANA	12	400	13,82	57,39	33,14	16,38	3070	1509	1561	1	
										46.375			14	
SAVUTO														
Nr.	COMUNE	PROV	CM	Distanza (km)	QUOTA	SuperficieTotaleComune	PercentualeSupMagg300	PercentualeSupMagg400	PercentualeSupMagg500	PopTotale	PopMaschi	PopFemmine	Consiglieri	
1	AIELLO CALABRO	CS	SAVUTO	38	502	38,18	78,20	61,09	46,89	2.448	1189	1257	1	
2	BELSITO	CS	SAVUTO	21	800	11,84	96,92	90,51	78,44	930	484	468	1	
3	BIANCHI	CS	SAVUTO	54	825	33,00	100,00	100,00	100,00	1.543	771	772	1	
4	APRIGLIANO	CS	SILANA	15	718	121,29	100,00	100,00	98,90	2.816	1356	1480	1	
5	CARPANZANO	CS	SAVUTO	31	600	14,14	97,58	91,01	82,14	378	178	200	1	
6	CELLARA	CS	SAVUTO	24	750	5,80	100,00	100,00	100,00	528	252	274	1	
7	COLOSIMI	CS	SAVUTO	48	870	25,35	100,00	100,00	100,00	1.418	680	738	1	
8	GRIMALDI	CS	SAVUTO	29	850	24,48	90,91	82,45	73,99	1.870	920	950	1	
9	LAGO	CS	SAVUTO	31	485	49,52	84,78	82,72	70,09	3.096	1506	1590	1	
10	MALITO	CS	SAVUTO	27	728	16,58	100,00	98,87	96,45	896	427	469	1	
11	MANGONE	CS	SAVUTO	19	805	12,17	100,00	100,00	100,00	1.730	850	880	1	
12	MARZI	CS	SAVUTO	23	530	15,68	99,72	93,34	84,04	1.018	510	508	1	
13	PANETTIERI	CS	SAVUTO	67	937	14,54	100,00	100,00	100,00	375	181	194	1	
14	PARENTI	CS	SAVUTO	34	798	37,26	100,00	100,00	100,00	2.328	1189	1159	1	
15	PEDIVIGLIANO	CS	SAVUTO	39	580	16,51	95,81	88,74	82,07	983	467	516	1	
16	ROGLIANO	CS	SAVUTO	21	660	41,30	100,00	99,07	96,54	5.892	2878	3018	3	
17	SANTO STEFANO DI ROGLIANO (sede provvisoria)	CS	SAVUTO	19	863	19,39	100,00	100,00	100,00	1.412	706	706	1	
18	SCIGLIANO	CS	SAVUTO	41	859	17,31	88,33	70,63	54,48	1.601	767	834	1	
										31.296			20	
MEDIA VALLE CRATI/SERRE COSENTINE														
Nr.	COMUNE	PROV	CM	Distanza (km)	QUOTA	SuperficieTotaleComune	PercentualeSupMagg300	PercentualeSupMagg400	PercentualeSupMagg500	PopTotale	PopMaschi	PopFemmine	Consiglieri	
1	SAN BENEDETTO ULLANO	CS	MEDIA VALLE CRATI	29	480	19,41	92,84	74,81	62,91	1.649	829	820	1	
2	SAN FILI	CS	MEDIA VALLE CRATI	18	586	20,78	99,99	97,71	85,52	2.568	1235	1333	1	
3	SAN VINCENZO LA COSTA	CS	MEDIA VALLE CRATI	20	493	18,26	84,43	54,05	32,38	2.034	1009	1025	1	
4	CAROLEI	CS	SERRE CS	10	624	15,30	98,95	90,40	72,31	3.543	1731	1812	1	
5	CERISANO	CS	SERRE CS	10	610	15,19	100,00	93,68	82,43	3.238	1599	1639	1	
6	DIPIGNANO	CS	SERRE CS	12	729	23,17	98,10	91,52	80,09	4.192	2061	2131	1	
7	DOMANICO	CS	SERRE CS	15	730	23,46	100,00	100,00	100,00	928	435	491	1	
8	MARANO MARCHESATO	CS	SERRE CS	13	550	5,00	97,37	84,20	63,86	2.561	1236	1325	1	
9	MARANO PRINCIPATO	CS	SERRE CS	10	498	6,27	100,00	92,82	65,63	2.337	1191	1146	1	
10	MENDICINO (sede provvisoria)	CS	SERRE CS	8	500	35,38	98,37	84,62	73,98	8.084	4018	4065	3	
11	PATERNO CALABRO	CS	SERRE CS	20	880	23,99	100,00	100,00	98,34	1.383	709	674	1	
12	FALCONARA ALBANESE	CS	APPENNINO PAOLANO	31	602	19,11	75,78	68,60	61,80	1.416	698	718	1	
13	LONGOBARDI	CS	APPENNINO PAOLANO	31	325	18,08	66,66	58,68	46,49	2.340	1167	1173	1	

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA													
STILLARO ALLARO - LIMINA -													
Nr.	COMUNE	PROV.	CM	Distanza (km)	QUOTA	SuperficieTotaleComune	PercentualeSupMagg300	PercentualeSupMagg400	PercentualeSupMagg500	PopTotale	PopMaschi	PopFemmine	Consiglieri
1	BIVONGI	RC	STILLARO ALLARO	143	270	25,10	89,16	73,18	56,71	1.596	770	826	1
2	PAZZANO	RC	STILLARO ALLARO	133	410	15,42	97,25	84,80	65,65	799	391	408	1
3	CAULONIA	RC	STILLARO ALLARO	121	300	101,11	43,94	35,52	26,14	7.756	3788	3970	3
4	STILO	RC	STILLARO ALLARO	135	400	77,38	62,73	57,15	56,39	2.816	1426	1390	1
5	CANOLO	RC	LIMINA	91	432	28,04	90,20	82,72	73,98	957	461	496	1
6	MAMMOLA (sede provvisoria)	RC	LIMINA	92	240	80,33	88,58	78,53	66,22	3.389	1601	1788	1
7	MARTONE	RC	LIMINA	104	290	8,26	85,77	78,58	73,66	597	276	321	1
8	SAN GIOVANNI DI GERACE	RC	LIMINA	102	310	13,44	90,39	78,52	68,57	609	276	333	1
9	GROTTERIA	RC	LIMINA	104	317	37,63	59,66	50,71	45,18	3.611	1756	1855	1
										22.130			11
ASPROMONTE ORIENTALE													
Nr.	COMUNE	PROV.	CM	Distanza (km)	QUOTA	SuperficieTotaleComune	PercentualeSupMagg300	PercentualeSupMagg400	PercentualeSupMagg500	PopTotale	PopMaschi	PopFemmine	Consiglieri
1	AFRICO	RC	ASPROMONTE ORIENTALE	75	15	53,46	95,33	93,38	87,19	3.465	1741	1724	1
2	SAMO	RC	ASPROMONTE ORIENTALE	83	280	49,79	89,25	83,78	77,55	1.097	534	563	1
3	SAN LUCA (sede provvisoria)	RC	ASPROMONTE ORIENTALE	113	250	104,45	82,91	79,18	74,13	4.106	2081	2025	1
4	ANTONIMINA	RC	ASPROMONTE ORIENTALE	98	327	22,70	62,99	53,02	41,15	1.442	727	715	1
5	CARERI	RC	ASPROMONTE ORIENTALE	107	320	37,81	49,90	39,60	30,98	2.443	1194	1249	1
6	CIMINA'	RC	ASPROMONTE ORIENTALE	104	312	48,80	69,61	61,38	53,38	683	334	349	1
7	PLATTI'	RC	ASPROMONTE ORIENTALE	94	300	50,43	54,14	38,84	32,44	3.823	1951	1872	1
8	SANT'AGATA DEL BIANCO	RC	ASPROMONTE ORIENTALE	84	405	20,03	58,14	48,14	35,64	715	355	360	1
										17.774			8
VERSANTE TIRRENICO SETTENTRIONALE													
Nr.	COMUNE	PROV.	CM	Distanza (km)	QUOTA	SuperficieTotaleComune	PercentualeSupMagg300	PercentualeSupMagg400	PercentualeSupMagg500	PopTotale	PopMaschi	PopFemmine	Consiglieri
1	GALATRO	RC	VERSANTE TIRRENICO SETTENTRIONALE	76	158	50,89	85,69	77,77	65,73	2.307	1091	1216	1
2	GIFFONE	RC	VERSANTE TIRRENICO SETTENTRIONALE	83	594	14,59	96,96	91,18	81,84	2.182	1089	1093	1
3	SAN GIORGIO MORGETO	RC	VERSANTE TIRRENICO SETTENTRIONALE	77	512	35,09	92,54	80,32	71,19	3.384	1625	1759	1
4	SAN PIETRO DI CARIDA'	RC	VERSANTE TIRRENICO SETTENTRIONALE	84	325	47,58	88,61	85,76	83,40	1.715	818	897	1
5	CITTANOVA	RC	VERSANTE TIRRENICO SETTENTRIONALE	71	400	61,40	63,03	44,18	37,13	10.675	5129	5546	3
6	CINQUEFRONDI (sede provvisoria)	RC	VERSANTE TIRRENICO SETTENTRIONALE	76	257	29,69	80,49	65,07	55,11	6481	3202	3259	3
										26.724			10
TIRRENO MERIDIONALE -													
Nr.	COMUNE	PROV.	CM	Distanza (km)	QUOTA	SuperficieTotaleComune	PercentualeSupMagg300	PercentualeSupMagg400	PercentualeSupMagg500	PopTotale	PopMaschi	PopFemmine	Consiglieri
1	COSOLETO	RC	VERSANTE TIRRENICO MERIDIONALE	52	440	34,09	85,34	77,70	70,73	976	472	504	1
2	DELIANUDVA (sede provvisoria)	RC	VERSANTE TIRRENICO MERIDIONALE	60	600	21,20	100,00	99,11	93,42	3.584	1738	1846	1
3	SANTA CRISTINA D'ASPROMONTE	RC	VERSANTE TIRRENICO MERIDIONALE	66	514	23,21	94,57	77,84	67,05	1.095	526	569	1
4	SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE	RC	VERSANTE TIRRENICO MERIDIONALE	40	450	32,62	100,00	98,67	91,17	4.074	1985	2089	1
5	SCIDO	RC	VERSANTE TIRRENICO MERIDIONALE	60	458	17,38	100,00	88,84	71,03	1.047	500	547	1
6	SINOPOLI	RC	VERSANTE TIRRENICO MERIDIONALE	43	500	25,01	84,06	77,19	71,66	2.329	1170	1159	1
7	OPPIDO MAMERTINA	RC	VERSANTE TIRRENICO MERIDIONALE	67	321	58,38	52,23	38,26	32,24	5.559	2663	2896	3
8	MOLOCHIO	RC	VERSANTE TIRRENICO MERIDIONALE	72	310	37,13	79,37	62,64	53,96	2.803	1365	1438	1
										21.467			10

DELL'AREA GRECANICA														
Nr.	COMUNE	PRDV	CM	Distanza (km)	QUOTA	SuperficieTotaleComune	PercentualeSupMagg300	PercentualeSupMagg400	PercentualeSupMagg500	PopTotale	PopMaschi	PopFemmine	Consiglieri	
1	BAGALADI (sede provvisoria)	RC	VERSANTE IONICO MERIDIONALE	37	473	29,85	100,00	97,55	90,34	1.288	618	668	1	
2	BOVA	RC	VERSANTE IONICO MERIDIONALE	54	820	46,54	96,98	87,23	71,91	474	237	237	1	
3	ROCCAFORTE DEL GRECO	RC	VERSANTE IONICO MERIDIONALE	57	971	43,50	99,98	98,74	96,84	802	387	415	1	
4	ROGHUDI	RC	VERSANTE IONICO MERIDIONALE	65	55	44,92	97,89	95,88	92,34	1.365	697	668	1	
5	SAN LORENZO	RC	VERSANTE IONICO MERIDIONALE	47	787	63,94	71,99	57,76	45,44	3.357	1672	1685	1	
6	STAITI	RC	VERSANTE IONICO MERIDIONALE	72	550	16,17	54,80	41,53	27,56	395	175	220	1	
7	PALIZZI	RC	VERSANTE IONICO MERIDIONALE				(LEGGE 482/99 e L.R. 15/2003 recanti norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche e storiche)				2709	1321	1388	1
8	CONDOFURI	RC	VERSANTE IONICO MERIDIONALE				(LEGGE 482/99 e L.R. 15/2003 recanti norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche e storiche)				5055	2542	2513	3
										15.443			10	
VERSANTE DELLO STRETTO														
Nr.	COMUNE	PRDV	CM	Distanza (km)	QUOTA	SuperficieTotaleComune	PercentualeSupMagg300	PercentualeSupMagg400	PercentualeSupMagg500	PopTotale	PopMaschi	PopFemmine	Consiglieri	
1	SCILLA	RC	VERSANTE DELLO STRETTO	24	72	43,80	86,42	80,31	73,72	5.176	2515	2661	3	
2	SAN ROBERTO	RC	VERSANTE DELLO STRETTO	25	280	34,37	95,42	87,69	78,68	1.985	979	1006	1	
3	SANT'ALESSIO IN ASPROMONTE	RC	VERSANTE DELLO STRETTO	26	587	3,96	100,00	95,91	76,26	436	206	230	1	
4	CALANNA	RC	VERSANTE DELLO STRETTO	22	511	10,88	82,59	58,42	35,17	1.183	527	656	1	
5	LAGANADI	RC	VERSANTE DELLO STRETTO	22	499	8,13	99,40	91,29	80,69	498	234	264	1	
6	SANTO STEFANO IN ASPROMONTE	RC	VERSANTE DELLO STRETTO	33	714	17,65	100,00	100,00	99,89	1.470	727	743	1	
7	MOTTA SAN GIOVANNI	RC	VERSANTE DELLO STRETTO	26	450	46,10	69,36	57,51	45,83	6.449	3149	3300	3	
8	MONTEBELLO IONICO	RC	VERSANTE DELLO STRETTO	27	425	56,02	64,71	56,40	47,47	6.922	3402	3520	3	
9	CARDETO (sede provvisoria)	RC	VERSANTE DELLO STRETTO	18	700	37,27	100,00	99,98	98,70	2.325	1122	1203	1	
										26.444			15	

PROVINCIA DI CROTONE													
ALTO CROTONESE													
Nr.	COMUNE	PROV	CM	Distanza (km)	QUOTA	SuperficieTotaleComune	PercentualeSupMagg300	PercentualeSupMagg400	PercentualeSupMagg500	PopTotale	PopMaschi	PopFemmine	Consiglieri
1	CACCURI	KR	ALTO CROTONESE	41	846	60,51	49,73	35,41	26,21	1.780	867	913	1
2	CASTELSILANO	KR	ALTO CROTONESE	50	900	39,65	61,69	51,26	38,48	1.273	618	655	1
3	CERENZIA(sede provvisoria)	KR	ALTO CROTONESE	43	850	21,97	69,69	39,76	14,15	1.371	668	703	1
4	PALLAGORIO	KR	ALTO CROTONESE	47	554	44,01	67,58	64,84	40,01	1.627	780	847	1
5	SAVELLI	KR	ALTO CROTONESE	72	1014	48,43	100,00	98,25	94,17	1.583	752	831	1
6	VERZINO	KR	ALTO CROTONESE	48	549	45,16	94,44	80,73	59,23	2.373	1175	1198	1
7	COTRONEI	KR	ALTO MARCHESATO	43	502	78,41	92,01	86,04	80,81	5.500	2704	2796	3
8	MESORACA	KR	ALTO MARCHESATO	41	415	93,81	45,59	41,23	37,83	7.125	3463	3662	3
9	PETILIA POLICASTRO	KR	ALTO MARCHESATO	42	436	97,34	61,25	55,88	51,25	9.594	4759	4835	3
10	CARFIZZI	KR	ALTO MARCHESATO			(LEGGE 482/99 e L.R. 15/2003 recanti norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche e storiche)				868	420	448	1
11	SAN NICOLA DELL'ALTO	KR	ALTO MARCHESATO			(LEGGE 482/99 e L.R. 15/2003 recanti norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche e storiche)				1105	517	588	1
										34.199			17

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA													
SERRE CALABRE													
Nr.	COMUNE	PROV	CM	Distanza (km)	QUOTA	SuperficieTotaleComune	PercentualeSupMagg300	PercentualeSupMagg400	PercentualeSupMagg500	PopTotale	PopMaschi	PopFemmine	Consiglieri
1	BROGNATURO	VV	SERRE CALABRE	37	755	25,46	100,00	100,00	100,00	766	367	399	1
2	CAPISTRANO	VV	SERRE CALABRE	27	352	20,93	71,03	59,92	54,96	1.205	580	625	1
3	FABRIZIA	VV	SERRE CALABRE	50	947	39,64	100,00	100,00	100,00	2.696	1321	1377	1
4	FILADELFA	VV	SERRE CALABRE	28	570	31,22	85,71	64,13	46,11	8.263	3090	3193	3
5	MONGIANA	VV	SERRE CALABRE	39	922	18,18	100,00	100,00	100,00	881	440	441	1
6	MONTEROSSO CALABRO	VV	SERRE CALABRE	32	310	18,20	51,00	43,98	38,17	2.017	961	1056	1
7	NARDÒDIFACE	VV	SERRE CALABRE	51	1080	32,99	99,69	98,11	92,83	1.477	739	738	1
8	POLIA	VV	SERRE CALABRE	32	400	31,22	67,35	56,54	49,87	1.319	643	676	1
9	SAN NICOLA DA CRISSA	VV	SERRE CALABRE	28	518	19,22	80,32	66,40	61,05	1.599	747	852	1
10	SERRA SAN BRUNO (sede provvisoria)	VV	SERRE CALABRE	31	790	40,28	100,00	100,00	100,00	7.068	3500	3568	3
11	SIMBARIO	VV	SERRE CALABRE	40	766	21,97	100,00	100,00	100,00	1.082	509	573	1
12	SPADOLA	VV	SERRE CALABRE	35	754	9,56	100,00	100,00	100,00	819	406	413	1
13	VALLELONGA	VV	SERRE CALABRE	32	846	17,48	95,86	79,35	75,20	759	377	382	1
										27.973			17
ALTO MESIMA/MONTE PORO													
Nr.	COMUNE	PROV	CM	Distanza (km)	QUOTA	SuperficieTotaleComune	PercentualeSupMagg300	PercentualeSupMagg400	PercentualeSupMagg500	PopTotale	PopMaschi	PopFemmine	Consiglieri
1	ACQUARO	VV	ALTO MESIMA	28	282	25,03	79,72	72,09	65,49	3.046	1500	1546	1
2	ARENA	VV	ALTO MESIMA	29	496	34,01	99,52	97,54	95,00	1.799	878	921	1
3	SORIANELLO (sede provvisoria)	VV	ALTO MESIMA	20	420	9,51	97,20	85,50	75,38	1.589	794	795	1
4	FILANDARI	VV	MONTE PORO	11	486	18,34	91,30	69,59	50,58	1.839	905	934	1
5	IONADI	VV	MONTE PORO	9	430	8,89	98,81	75,07	37,52	2.662	1326	1336	1
6	ROMBIOLO	VV	MONTE PORO	16	460	22,18	98,58	79,27	68,48	4730	2381	2349	1
7	SAN GREGORIO D'IPPONA	VV	MONTE PORO	6	402	12,43	64,84	42,62	1,07	2338	1163	1175	1
8	SPILINGA	VV	MONTE PORO	22	455	17,28	97,72	84,08	64,08	1.609	810	799	1
9	ZACCANOPOLI	VV	MONTE PORO	21	430	5,33	95,80	86,69	66,75	888	436	452	1
10	ZUNGRI	VV	MONTE PORO	18	554	23,50	100,00	84,36	54,89	2.182	1079	1103	1
										22.682			10

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 10 luglio 2008

Loiero